

Dilazione pagamento debiti contributivi fino a massimo 60 rate mensili

2 Dicembre 2025

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025 è stato pubblicato il decreto 24 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, avente a oggetto la dilazione del pagamento dei debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili.

Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 23 della legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro, [cfr. nota allegata alla comunicazione Ance del 23 dicembre 2024](#)), secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Inps e l'Inail possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti.

Ai fini di cui sopra, l'art. 1 del decreto individua i seguenti casi:

- a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
- b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

È, inoltre, previsto che, in presenza di un piano di dilazione in corso, gli Istituti possono concedere una seconda dilazione.

L'art. 2 ribadisce e precisa che i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione, sono determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Inps e dal consiglio di

amministrazione dell'Inail con proprio atto, fissando per l'adozione di quest'ultimo il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Sono poi elencati gli elementi che tali atti dovranno individuare:

- a) i requisiti per la concessione e per il mantenimento del pagamento dilazionato. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;
- b) le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;
- c) i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;
- d) le modalità di effettuazione del pagamento delle rate concesse, per comprovare la solvibilità del debitore;
- e) i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.

L'art. 3 del decreto prevede che quanto definito negli atti che saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente dell'Inps e dell'Inail sarà applicato alle domande di rateazione che saranno presentate a partire dal 30° giorno successivo all'adozione dei rispettivi atti.

Inoltre, lo stesso art. 3 stabilisce che le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore della citata legge n. 203/2024), ai sensi della norma introdotta dalla legge stessa, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata entro il termine di cui sopra, di rideterminazione del numero delle rate concesse, nel rispetto delle condizioni fissate nei suddetti atti.